

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

SCRITTURA PRIVATA

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ presso la
residenza municipale del Comune di Sorbo San Basile, tra:

- l'Amministrazione Comunale rappresentata da _____ in
qualità di _____

e

- l'avvocato _____ nato/a a _____
il _____ residente in _____, alla via _____ con studio legale in
_____ alla via _____ CF. _____
P.I. _____ del foro di _____

PREMESSO

che

- con deliberazione della Commissione Prefettizia con i poteri della Giunta Comunale n. 3 del 20/06/2017, venivano approvati i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 11/08/2023, è stato dato indirizzo al sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere ad esperire una procedura selettiva, tramite avviso ad evidenza pubblica, diretta al reperimento di n. 1 (UNO) Avvocato;

Viste:

- la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. _____ del _____ con la quale è stata nominata la Commissione per lo svolgimento della selezione;

- la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. _____ del _____ con la quale si prende atto della graduatoria formulata Commissione giudicatrice;

Dato atto:

- che l'incarico concerne la consulenza, la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nelle controversie (civili- penali- amministrative- tributarie – erariali) che vedono il Comune parte attiva o passiva, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale, di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo ovvero d'intervenire in giudizio e/o di sollevare eccezioni di qualsiasi natura, che si instaureranno durante il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, limitatamente, al grado di giudizio previsto nel provvedimento di costituzione;

- che l'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche attività di ricognizione, monitoraggio e valutazione del contenzioso e ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, talché l'amministrazione potrà richiedere agli avvocati incaricati delucidazioni scritte, soluzioni tecniche in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazione ed a quant'altro necessario in relazione agli adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio,

l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;

- che il professionista, dovrà costituirsi nei procedimenti che la Giunta intenderà affidargli, impegnandosi sin dalla sottoscrizione della convenzione a seguire i procedimenti affidatigli, anche quando i giudizi dovessero definirsi oltre la scadenza della convenzione;

- che l'Amministrazione stabilirà di volta in volta l'opportunità di costituirsi in giudizio e successivamente procederà, nei modi e nelle forme previste, ad affidare l'incarico di rappresentanza e difesa al legale, salvo che per ragioni di opportunità e/o per altre motivazioni decida di assegnarlo ad altro professionista esterno;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue, ai fini del perfezionamento del conferimento di un incarico di difesa, patrocinio e rappresentanza processuale:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale anche ai fini dell'eventuale integrazione delle disposizioni di seguito specificate e che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

2. L'incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento del quale il legale incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali. L'attività è prestata dai professionisti con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale, né strutture, né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.

3. L'avvocato, si obbliga ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le controversie attive e passive, che l'amministrazione riterrà di affidargli, e che si instaureranno durante tutto il periodo di durata dell'incarico e fino alla loro definizione giudiziale, quand'anche la conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto convenzionale, senza alcun compenso aggiuntivo.

4. L'incarico ha per oggetto oltre all'attività di ricognizione, monitoraggio e valutazione del contenzioso anche la rappresentanza e difesa in giudizio nelle vertenze in materia civile, penale, amministrativa, tributaria, erariale ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, in tutte le sedi giurisdizionali competenti e di fronte agli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado (giudice di pace, tribunale, corte di appello, tribunale amministrativo regionale, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte dei Conti ecc.), previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale.

5. Fanno parte dell'incarico l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni ed i chiarimenti, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune comunque connesse con vertenze giudiziali o extragiudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, consigli sulle proposte di transazione, opinioni sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc.. Tali attività non daranno comunque diritto al pagamento di competenze ulteriori. Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale fase di mediazione/conciliazione nonché la predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non dà luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale. Il Comune resta libero di autodeterminarsi in relazione all'apporto consultivo fornito. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, essendo l'obbligo del legale limitato alla prospettazione delle soluzioni della controversia più favorevoli all'Amministrazione.

6. Il Comune resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di

incompatibilità, assumendosene i relativi oneri e senza che i legali incaricati possano avanzare alcuna eccezione al riguardo.

7. Il professionista incaricato si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, chiarimenti scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Si impegna, altresì, a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione ogni copia di atto prodotto ed a comunicare per iscritto e con la massima celerità l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune. L'incaricato ha altresì l'obbligo di fornire all'Ente una relazione finale, da rendere all'esito di ciascun giudizio, nella quale dopo aver sintetizzato sull'attività processuale per singola fase, dovrà redigere apposito parere sulla opportunità e convenienza per l'Ente di proporre impugnazione avendo cura di indicare e riportare la giurisprudenza che corrobora le proprie argomentazioni.

8. Qualora richiesta, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze connesse a liti in potenza o in atto. In ogni caso, l'incaricato si impegna ad assicurare la propria presenza presso la sede comunale per almeno tre ore, una volta alla settimana.

9. Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, l'Amministrazione stabilirà, nei modi e nelle forme previste, di volta in volta l'opportunità di costituirsi o di avviare un giudizio; l'incarico per le singole controversie sarà conferito, a norma di quanto previsto dalle disposizioni statutarie vigenti, all'avvocato, il quale, resterà responsabile dell'attività effettuata in esecuzione dell'incarico stesso.

10. Il professionista incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

11. Il rapporto contrattuale avrà durata di mesi 4 (quattro) con decorrenza dalla data della presente. Resta salvo quanto previsto al successivo articolo da 20.

12. Il corrispettivo (onorari) sarà determinato, per ogni singolo procedimento per il quale il professionista sarà incaricato e per il quale presenterà parcella preventiva assumendo quale valore di partenza il parametro dei minimi tariffari di cui alla tabelle forensi allegate al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii:

13. Al corrispettivo così determinato si applicheranno le seguenti riduzioni da applicare alla misura tariffaria minima:

- a) nella misura tariffaria minima, ridotta del 50%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio;
- b) nella misura tariffaria minima, ridotta del 30% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
- c) nella misura tariffaria minima, ridotta del 20%, in caso di esito pienamente favorevole.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso - eccetto il riconoscimento delle spese vive debitamente documentate - l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Qualora la sentenza favorevole all'ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso giudizialmente liquidato mentre, sulla quota sulla quale è caduta la compensazione, le competenze

spettano nella misura ridotta del 30% di cui alla lettera b) è esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

14. Tutti i pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. A tal fine il professionista si assume tutti gli obblighi di cui alla succitata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

15. L'Ente si impegna, altresì, a consegnare tempestivamente gli incarichi e gli atti per cui è necessaria la costituzione in giudizio, nei termini utili a consentire l'adeguata predisposizione delle difese per la costituzione, la resistenza e/o l'intervento.

16. Il professionista incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di quanto stabilito nell'avviso, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico. Si impegna, in ogni caso, a comunicare tempestivamente all'amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. C.C. e di agire a propria salvaguardia.

17. Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.

18. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, il professionista dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente, il quale provvederà all'individuazione del domiciliatario. Quest'ultimo, avrà diritto al rimborso delle spese di domiciliazione (comprendente delle spese vive e dell'eventuale indennità di domiciliazione), previa presentazione della relativa parcella; i costi delle domiciliazioni dovranno essere comunque previamente comunicati ed autorizzati dall'Ente in via preventiva, anche al fine di assumere il regolare impegno di spesa;

19. Il professionista dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale per importo non inferiore ad € 800.000,00, ovvero s'impegna a stipularla entro un mese dalla data odierna ed a rinnovarla, alla scadenza, fino alla definizione di tutte le vertenze che curerà per conto dell'Ente. La mancata stipula della polizza per il massimale previsto e per la durata indicata darà luogo alla risoluzione della presente convenzione.

20. Alla scadenza fissata il rapporto con l'Ente continuerà solo per la rappresentanza e difesa in giudizio limitatamente agli incarichi conferiti in virtù della presente convenzione ed il professionista sarà tenuto a rappresentare e difendere l'Ente fino alla conclusione giudiziale delle vertenze assegnate.

21. Il professionista ha facoltà di rinunciare al singolo mandato per giusta causa.

22. il professionista dichiara l'assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di Sorbo San Basile (anche tramite propri collaboratori di studio) nei due anni precedenti la data di richiesta di partecipazione al presente avviso e si impegna a non assumere incarichi contro lo stesso per tutto il tempo della durata dell'incarico né personalmente, né tramite propri collaboratori di studio e infine a comunicare all'Ente l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa

23. È escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti dall'applicazione della presente convenzione.

24. Il professionista dichiara sotto la propria responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico e conferma di essere in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola. È fatta salva la facoltà del Comune di Sorbo San Basile di richiedere allo stesso professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati dovesse risultare il venir meno delle condizioni e presupposti per l'affidamento dell'incarico, si applica l'articolo successivo.

25. L'annullamento della procedura di selezione e reclutamento nonché il venir meno delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico, costituiscono giusta causa di risoluzione immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate dai professionisti, fino al momento della decadenza dalla nomina, nei termini previsti dalla presente convenzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire nei confronti dei professionisti per il risarcimento degli eventuali danni causati.

26. Per tutto quanto riguarda l'esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono domicilio presso la sede comunale. In caso di eventuali controversie che dovessero insorgere, il Foro competente è quello di Catanzaro.

27. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

28. La sottoscrizione del presente atto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate ed autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla stessa convenzione.

29. La presente scrittura sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne avrà reso necessaria la registrazione.

Sorbo San Basile, _____

PER IL COMUNE

L'AVVOCATO

Ai sensi e per gli effetti dall'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di avere letto ed approvato espressamente le clausole di cui ai succitati articoli.

PER IL COMUNE

L'AVVOCATO